



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DA ESPLETARE PER TITOLI ED ESAMI

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)


Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 12-3-93 al 1-4-93

17 MAR. 1993



IL MESSO COMUNALE

Paugio



Il presente regolamento, composto da n. 45 articoli e
dagli allegati A₁ - A e B.

è stato approvato dal Commissario Regionale il 6-10-1992 con at-
to n. 82.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La predetta delibera è stata riscontrata legittima dalla C.F.C
nella seduta del 12-11-1992 prot. 32895

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo pretorio per
15 giorni dal 17/3/93 al 1/4/93.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Art. 1
Modalità di accesso all'impiego

L'assunzione del personale avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione per il personale per il quale viene richiesto, come requisito, il possesso del titolo di studio dell'assolvimento della scuola dell'obbligo ovvero la licenza della scuola media di 1° grado;
- b) mediante pubblico concorso per esami e titoli per tutti gli altri posti qualora, per disposizione del vigente regolamento organico, non debba provvedersi per concorso interno.

Art. 2

Modalità di assunzione del personale per il quale si richiede il possesso del diploma della scuola media di 1° grado.

Per i posti per i quali viene richiesto come titolo di studio l'assolvimento della scuola dell'obbligo ovvero la licenza della scuola media di 1° grado, l'ente avanza richiesta di avviamento a selezione fra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento che abbiano la professionalità richiesta e risultante dalle predette liste.

La richiesta di avviamento a selezione è avanzata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui alla legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

Nella richiesta debbono essere specificati tutti i requisiti generali e speciali richiesti per l'assunzione.

Art. 3

Requisiti generali per l'assunzione

Per l'assunzione all'impiego di cui al presente regolamento è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano;
- b) non essere escluso dall'elettorato attivo;
- c) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che



possano influire sul rendimento del servizio;

d) avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta.

Non possono essere nominati coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito la nomina con frode.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni d'età.

Nessun limite d'età è stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posto di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione o, nell'ipotesi di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data della deliberazione che indice la selezione.

Art. 4

Requisiti per la nomina a vice segretario

Per la nomina a vice segretario è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Art. 5

La richiesta di avvio a selezione

L'ente entro il 30 aprile di ciascun anno attua i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

Entro il 30 giugno successivo programma il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali.

Si può prescindere dai termini di cui ai precedenti commi nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti non superiori a due.



La richiesta di avvio a selezione è deliberata dalla giunta con l'indicazione numerica dei profili professionali (o livello) in cui essi rientrano, del trattamento economico, del titolo di studio richiesto e degli eventuali titoli professionali da possedere nonché dei requisiti generali previsti nel presente regolamento.

Nei casi di urgenza connessi con la sostituzione di dipendenti direttamente impegnati in servizi particolari, da dichiarare nella richiesta di avviamento a selezione, l'ente può richiedere che vengano avviati un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire, sempreché debbano essere sottoposti a prova selettiva di cui all'articolo seguente.

Art. 6

Selezioni

La prova per la selezione dei lavoratori avviati di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 avviene esclusivamente per i lavoratori da inquadrare nella quarta qualifica funzionale.

E' esclusa la prova selettiva per i lavoratori da inquadrare fino alla terza qualifica funzionale.

La selezione dovrà comunque avvenire per gli operatori di appoggio dei servizi socio assistenziali a prescindere dal livello di inquadramento.

Art. 7

Composizione della commissione per la selezione

La selezione di cui all'articolo precedente è operata da una apposita commissione esaminatrice così composta:

- dal segretario o da un funzionario dell'ente dallo stesso delegato;
- da due dipendenti pubblici, anche in quiescenza, che per la qualifica professionale posseduta possono essere ritenuti esperti per il tipo di prove alle quali gli avviati a selezione debbono essere sottoposti.

La nomina della commissione è di competenza della giunta.



Art. 8

Svolgimento della selezione

La selezione viene effettuata nel limite dei posti da ricoprire, seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

La commissione convoca i lavoratori avviati non oltre venti giorni dalla comunicazione dell'avviamento.

Nei casi di urgenza, connessa con la sostituzione di dipendenti direttamente impegnati in servizi particolari che non consentono indugi, la convocazione dei lavoratori può avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviamento.

La selezione è effettuata in base a prove pratiche attitudinali coerenti coi contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili professionali ai quali si accede e, per i posti per i quali viene richiesta una specifica abilitazione professionale, le prove avranno il contenuto di quelle richieste per il conseguimento degli attestati di professionalità secondo la normativa regionale.

In mancanza, è cura della commissione di assicurare il massimo grado di omogeneità delle prove selettive.

La selezione non comporta alcuna valutazione emulativa (graduatoria di merito) ma semplice giudizio di idoneità o di non idoneità.

Art. 9

Documentazione dei candidati avviati a selezione

I candidati, avviati a selezione o direttamente all'assunzione, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà essere attestato il possesso di tutti i requisiti per l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Entro un mese dalla nomina i candidati dovranno presentare i documenti di cui alla dichiarazione sostitutiva tranne che l'ente non abbia potuto accertare d'ufficio il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.



Art. 10

Posti riservati al personale interno

Sia l'avvio a selezione che i bandi di concorso pubblico devono prevedere una riserva dei posti per il personale in servizio nella misura prevista dalle norme dei vigenti contratti di lavoro.

Sia la selezione che l'espletamento dei pubblici concorsi si svolgeranno, di norma, contemporaneamente sia per il personale interno che esterno.

Nei casi di richiesta di avviamento al lavoro a mezzo di selezione, il personale interno sarà sottoposto anch'esso a selezione ma, a differenza di quanto avverrà per il personale esterno, le loro prove saranno oggetto di valutazione di merito attraverso l'attribuzione di un punteggio per la formazione di una graduatoria di merito.

Per la copertura dei posti per i quali non si dà luogo a selezione i candidati interni, nei limiti dei posti loro riservati, dovranno comunque essere sottoposti a prove pratiche valutative riferite al tipo di profilo professionale cui concorrono.

Art. 11

Requisiti richiesti al personale interno per la partecipazione alla riserva dei posti

Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e con una anzianità di servizio di due anni.

Per i posti fino alla 7ª qualifica funzionale compresa, è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni se appartenente alla stessa area funzionale, o di cinque anni se appartenente ad aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

La riserva non opera per i posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali.

In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni tra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si applicano le norme dei contratti di lavoro vigenti.



Art. 12

Pubblici concorsi

I posti per i quali viene richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello della licenza della scuola media di 1° grado e che non siano da coprire per concorso interno, ai sensi del vigente regolamento organico, sono coperti mediante l'espletamento di pubblico concorso.

I concorsi pubblici si espletano per esami e per titoli di merito secondo le norme e i criteri degli articoli seguenti.

Art. 13

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE TITOLI

Le prove di esame consistono:

- in due prove scritte;
- in una prova orale;
- nella valutazione dei titoli di merito.

Per ogni prova scritta ed orale ciascun componente la commissione giudicatrice ha a disposizione per la relativa valutazione dieci punti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 fra le due prove scritte e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato abbia riportato almeno il voto di 30/50.

Il punteggio massimo dei titoli è di 25/25.

La votazione complessiva è data dalla somma media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale nonché dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.

La valutazione dei titoli di merito, così come appresso specificati, sarà effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e limitatamente ai concorrenti che le abbiano superate.

Quando la commissione procede alla valutazione delle prove senza che siano presenti tutti i componenti, il voto espresso da ciascun componente deve essere sommato a quello degli

altri componenti presenti; la somma così ottenuta deve essere divisa per il numero dei componenti presenti ed il quoto deve essere moltiplicato per il numero dei componenti che costituiscono la commissione giudicatrice.

I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente regolamento ed il corrispondente punteggio massimo sono:

- a) titoli di studio : punti 15
- b) titoli professionali : punti 15
- c) servizi prestati in enti pubblici : punti 20

1) TITOLI DI STUDIO (punti 15)

- a) titolo di studio richiesto per il posto
messo a concorso massimo punti 12
- b) altro titolo di studio equipollente
o superiore punti 3

Il punteggio massimo (12) previsto per il titolo di studio richiesto è così attribuito:

- a) diploma di laurea
 - punti 0,34 per ogni punto di voto di laurea superiore a 76/110
 - punti 0,44 per la lode
- b) diplomi di maturità o equipollenti
 - punto 0,60 per ogni punto di voto superiore a 41/60
 - ulteriori punti 0,60 al diploma conseguito col voto di 60/60

Per i titoli di studio con votazione non espressa in 110/110 o in 60/60, si procede alle necessarie equivalenze.

2) TITOLI PROFESSIONALI (punti 15)

I titoli valutabili sono quelli specificati all'art. 4 del decreto dell'Assessore degli Enti Locali n. 12 del 3.2.1992, ed aventi i requisiti ivi indicati.

Il punteggio relativo è così attribuito:

- a) Titoli di specializzazione: punti 1 ciascuno, fino ad un massimo di punti 4
- b) Abilitazioni professionali: punti 1 fino ad un massimo di punti 4.
- c) Corsi: punti 0,5 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 1. I corsi inferiori a tre mesi non si valutano.
- d) Pubblicazioni:
 - A stampa, punti 0,25 ciascuna, fino ad un massimo di punti 1.
 - Su quotidiani o periodici, punti 0,05 ciascuno, fino ad un massimo di punti 1.
 - Su periodici scientifici, punti 0,25 ciascuno, fino ad un massimo di punti 1.Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'Ente.
- e) Idoneità nei pubblici concorsi:
 - Per posti di uguale livello, punti 0,50 ciascuno, fino ad un massimo di punti 2.
 - Per posti di livello inferiore, punti 0,25, fino ad un massimo di punti 1.

3) SERVIZI (punti 20)

Il punteggio relativo a servizi prestati presso Enti pubblici in posizione di ruolo, purchè in rapporto di pubblico impiego, è così attribuito:

- In qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto a concorso, punti 0,50 per ciascun anno di servizio, fino ad un massimo di punti 15.
- In qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,25 per ciascun anno, fino ad un massimo di punti 5.

Le frazioni di anno inferiori a sei mesi si arrotondano per difetto; se superiori, per eccesso.

Il servizio prestato in posizione non di ruolo sarà valutato nella misura del 50%.

L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso al posto o di partecipazione al concorso non è valutabile.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse stato prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a concorso.

Art. 14

Assunzione obbligatoria del personale appartenente alle categorie protette

Le assunzioni obbligatorie sono disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.

La scelta degli appartenenti alle categorie protette che siano invalidi e per i quali viene richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola media di 1° grado, si effettua:

- sulla base del maggiore grado di mutilazione o invalidità;
- dell'idoneità dell'assumendo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
- del possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello della idoneità fisica.

Per gli appartenenti alle categorie protette che non siano affetti né da mutilazioni né da

invalidità la selezione avverrà, per il personale da inquadrare nelle prime quattro qualifiche funzionali, per titoli da valutare secondo la tabella allegata al D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e successive variazioni.

Se le qualifiche o i profili professionali richiedono particolari professionalità, l'assunzione avverrà per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'art. 16 della 27 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni.

Le graduatorie sono formulate dagli uffici dell'amministrazione sotto la vigilanza e la responsabilità del segretario ferme restando le altre disposizioni per quanto concerne la prova pratica, se richiesta.

L'assunzione degli appartenenti alle categorie protette che debbono essere inquadrati in qualifica funzionale per la quale viene richiesto il titolo di studio superiore al diploma di scuola media di 1° grado, avverrà per pubblico concorso per esami e titoli unitamente al personale valido con diritto di preferenza fino alla copertura della percentuale fissata dalla legge ed a loro riservata.

Art. 15

Composizione delle commissioni giudicatrici

Per l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami e titoli le commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso.

Tre componenti devono essere, per titoli di studio e qualificazioni professionali, esperti nelle materie oggetto delle prove scritte e due nelle materie previste fra le prove orali.

Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti nel loro seno.

I componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti mediante sorteggio pubblico dall'ente tra gli iscritti negli appositi elenchi della provincia di appartenenza ed approntati dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 16

Sorteggio dei componenti

La seduta in cui si provvede al sorteggio dei componenti della commissione è pubblica ed è resa nota mediante indicazione, nello stesso bando di concorso, della data, dell'ora e del



luogo in cui tale sorteggio avverrà.

In caso di forza maggiore la seduta può essere rinviata ma il rinvio deve essere reso noto per tempo mediante avvisi pubblici.

Il rinvio va comunicato, almeno cinque giorni prima, a tutti i candidati e dovrà contenere l'indicazione della nuova seduta.

Il sorteggio viene effettuato dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente.

Prima di procedere al sorteggio il rappresentante legale dell'ente comunica le qualificazioni professionali dei commissari in relazione al tipo di concorso e in relazione alle materie di esame con riferimento a quanto disposto nel precedente comma 2 dell'art. 15.

Il legale rappresentante dell'ente che presiede la seduta deve invitare due persone maggiorenti presenti fra il pubblico per svolgere le funzioni di testimoni dell'operazione di sorteggio.

Gli stessi, previamente identificati mediante idoneo documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere il relativo verbale.

In mancanza di pubblico, il segretario inviterà due dipendenti dell'amministrazione a fare da testimoni.

Il sorteggio avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato "A" del Decreto del Presidente della Regione siciliana del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'8 febbraio 1992, n. 8 che viene allegato al presente regolamento per farne parte integrante (A.U. A.I.).

Le modalità prescritte nel precitato nonché gli articoli 6, 7 e 8 del medesimo debbono essere letti nella seduta nella quale si procede al sorteggio, prima di iniziarlo.

Per ciascun componente la commissione giudicatrice debbono essere sorteggiati cinque nominativi, il primo dei quali sarà il componente effettivo.

Successivamente si procederà al sorteggio degli altri quattro componenti che saranno supplenti.

Tale operazione sarà ripetuta fino alla nomina dei cinque componenti titolari coi relativi supplenti.

I supplenti subentreranno, nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

Comunicazione dell'avvenuto sorteggio

Il segretario dell'ente comunicherà alla Giunta i nominativi dei sorteggiati, con riserva di conferma.

Entro le ventiquattro ore successive lo stesso segretario comunicherà al domicilio degli interessati e mediante raccomandata espressa, con avviso di ricevimento, l'avvenuto sorteggio.

La lettera dovrà contenere le seguenti avvertenze:

- a) che l'interessato sarà considerato rinunziatario nel caso non faccia pervenire all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) che l'incarico è incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso ente che ha bandito il concorso;
- c) che non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;
- d) che l'interessato, per la finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 non deve avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione.

Nella lettera di accettazione gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alla lettera b), c) e d) e di non essersi mai dimessi per due volte da componenti di commissioni giudicatrici quali componenti esperti.

Art. 18

Nomina della commissione giudicatrice

Acquisite le accettazioni degli interessati, la Giunta nomina la commissione giudicatrice ed il segretario, scelto fra i funzionari dell'ente che abbia titolo di studio e qualifica non inferiore a quelli del posto messo a concorso.

La nomina deve essere notificata dal rappresentante dell'ente agli interessati ^{veramente} all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento che dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data della nomina.

Insediamiento della commissione ed eventuali
cause di incompatibilità e di cessazione dall'incarico

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento:

- a) verificare i requisiti di ciascun componente e le eventuali incompatibilità in relazione all'art.3, commi secondo, sesto, ottavo e nono della legge regionale 30 aprile 1991, n.12;
- b) provvedere alla sostituzione dei commissari incompatibili o assenti ingiustificati;
- c) eleggere il presidente ed il vice presidente.

Fino alla elezione del presidente la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti o di eventuali incompatibilità si procede mediante dichiarazioni sostitutive degli interessati, ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n.15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate e autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale della seduta.

I commissari assenti giustificati si insedieranno nella seduta successiva e, se ancora assenti, saranno sostituiti senza indugio.

A tal fine sono convocati in tale seduta i supplenti.

Cessa di far parte della commissione il componente che:

- egli stesso o la moglie sia parente fino al quarto grado con uno o più candidati;
- egli stesso o la moglie abbia lite pendente o rilevanti interessi con uno o più candidati.

Nei casi di cui al precedente comma ogni candidato può proporre la ricusazione circostanziata del componente, sulla quale delibera la Giunta entro quindici giorni dalla presentazione della proposta di ricusazione stessa.

All'atto dell'insediamento o dopo l'espletamento delle prove a mezzo quiz i componenti la commissione e il segretario, presa visione dell'elenco dei candidati, dichiarano a verbale se ricorrano o meno motivi di incompatibilità o di cessazione.

Decadenza delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, comunque, devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Esse devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

Su richiesta motivata dalla Commissione, il termine sopra indicato potrà essere prorogato dalla Giunta per non più di sessanta giorni.

Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro dieci giorni successivi, la Giunta dichiarerà la decadenza della Commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procederà alla nomina di una nuova commissione giudicatrice.

Per nessuna altra ragione la commissione può essere dichiarata decaduta. Restano comunque salvi gli atti già eseguiti dalla commissione dichiarata decaduta che costituiscono fasi procedurali del concorso.

Conformemente all'art.10 della L.R.2/88, alla Commissione compete formulare la graduatoria, dove per "formulare" s'intende "compilare, predisporre", mentre la approvazione finale spetta all'Organo competente dell'Ente.

ART. 21

Trasmissione atti

La commissione giudicatrice deve trasmettere entro tre giorni dalla conclusione dei lavori all'amministrazione procedente la graduatoria finale di merito per la sua approvazione.

L'Amministrazione dovrà deliberare sulla stessa entro i successivi venti giorni.

Ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva l'ente dovrà invitare tutti i candidati idonei a presentare entro trenta giorni dalla notifica della loro idoneità i titoli di precedenza e preferenza eventualmente posseduti. Sulla base dei titoli acquisiti l'amministrazione provvederà a formare la graduatoria definitiva ed alla nomina dei vincitori.

In sede di approvazione definitiva, qualora si dovessero riscontrare irregolarità si procede come segue:

- se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tali cioè da apparire ad evidenza - errori di esecuzione, la giunta provvede alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria d'idoneità;
- se l'irregolarità è conseguente a violazione di norme di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero rilevati palesi incongruenze o contraddizioni, la Giunta con proprio atto rinvia i verbali alla Commissione con invito al Presidente di riconvocarla entro 10 gg. perchè, sulla base delle indicazioni date dalla Giunta medesima, si provveda all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del n. legale o se riunita non intenda accogliere le indicazioni dell'Amministrazione proponente, questa procede con proprio atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziata e conseguenti e alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

ART. 22

Compensi alle Commissioni giudicatrici

Ai componenti le Commissioni giudicatrici per titoli ed esami previsti nel presente regolamento competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici della Regione Siciliana nella misura massima vigente ed aggiornata, riferiti all'anno di cui i lavori sono stati conclusi.

Per la prova pratica di idoneità, di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 27.12.1988, il compenso è pari al 30% di quello di cui al comma precedente; per i concorsi per soli titoli il compenso è pari al 60% .

Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti verranno corrisposti solo le indennità e i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

Agli stessi compete altresì, qualora non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute l'indennità di missione corrispondente alla qualifica di Dirigente Regionale oltre il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 23

Accesso alle qualifiche dirigenziali

L'accesso ai profili della 1° qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico per esami e titoli aperto ai candidati in possesso:

- del diploma richiesto;
- di esperienza di servizio, adeguatamente documentata, di cinque anni, cumulabili, nella pubblica amministrazione con posizione di lavoro corrispondente per contenuto alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo in concorso;
- cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio con relativa iscrizione all'albo, se richiesta.

Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso;

- della qualifica immediatamente inferiore;
- dei requisiti per i candidati esterni.

Per accedere ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale occorre:

- il possesso del diploma di laurea richiesto;
- l'esperienza di servizio di cinque anni in posizione di dirigente corrispondente alla 1^a qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico ovvero aziende pubbliche o private.

Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di 1^a qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

Le riserve di cui ai precedenti commi non operano per l'accesso ai posti unici di qualifica dirigenziale.

Art. 24

Posti disponibili da mettere a concorso

Fermo restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia i posti vacanti alla data del bando del concorso sia quelli che risulteranno vacanti per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

Art. 25

Utilizzazione delle graduatorie

Qualora nei trentasei mesi successivi alla approvazione della graduatoria si verificano, per rinuncia, per decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa vacanze di posti nei ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria di merito.


Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

Art. 26

Bandi di concorso

I bandi di concorso per la copertura dei posti di organico, vacanti e disponibili, devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla data di disponibilità del posto.

Il bando deve indicare:

- 
- il numero dei posti messi a concorso;
 - i documenti e le dichiarazioni prescritte;
 - i termini di spedizione della domanda di ammissione e dei documenti necessari per essere assunti, compresa la tassa di concorso;
 - i titoli valutabili e i criteri di valutazione fissati nel presente regolamento;
 - la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice.

I bandi sono pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta ufficiale.

Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

I bandi di concorso riservati esclusivamente agli interni saranno pubblicati solamente all'albo dell'ente per un periodo di trenta giorni.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni e decorre, per i concorsi pubblici, dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta regionale, per i concorsi interni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.


Nel bando va specificato che l'ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento dei requisiti richiesti.

Art. 27

Domanda di ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
- il titolo di studio posseduto;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;



I titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale o da chiunque, per legge, è abilitato alla autenticazione.

Per i dipendenti degli enti pubblici è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda va allegata la ricevuta del pagamento della tassa di concorso nella misura stabilita dalle leggi vigenti al momento del bando e i titoli presentati.

La tassa suddetta non è rimborsabile.

ART. 28

Ammissione con riserva

I candidati presentano la domanda e sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti da essi dichiarati e sempre che siano stati rispettati i termini di presentazione della domanda previsti nel relativo bando di concorso.

L'ammissione definitiva sarà fatta al momento della approvazione finale della graduatoria.

ART. 29

REGOLARIZZAZIONE FORMALE DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DEL CONCORSO

Il competente Ufficio dell'Amministrazione provvede alla compilazione dell'elenco dei candidati le cui domande risultino formalmente in regola ai fini della verifica di cui all'ultimo comma del

il precedente art.19.

La regolarizzazione formale della domanda deve avvenire prima dell'approvazione della graduatoria.

L'omissione od incompletezza di una o più delle indicazioni di cui all'articolo 27 non determinano esclusione del concorso ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta dell'Amministrazione, entro il termine di decadenza da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa con firma autenticata con le stesse modalità della domanda.

La regolarizzazione formale non è necessaria laddove il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito in altra dichiarazione afferente ad altro requisito.

Quando la sottoscrizione del candidato apposta sulla domanda di ammissione non risulti debitamente autenticata, o vistata da coloro che sono già impiegati dalla Pubblica Amministrazione, essa può essere regolarizzata mediante produzione, su richiesta all'Amministrazione, di un'altra domanda con la firma debitamente autenticata, entro il termine fissato a pena di decadenza dall'Amministrazione stessa.

Importano l'esclusione del concorso e in ogni caso non possono essere regolarizzati:

il mancato pagamento della tassa;

l'omissione o incompletezza delle generalità, della data di nascita e del recapito;

il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda.

Non è ammessa l'integrazione dei titoli successivamente alla scadenza del termine di spedizione della domanda.

In caso di esclusione, deve essere comunque adottata da parte della Commissione una apposita motivata deliberazione.

Art. 30

Procedimento legale per il valido funzionamento delle commissioni giudicatrici

e Processo verbale delle operazioni concorsuali

Le commissioni giudicatrici dei concorsi una volta insediate possono validamente funzionare con l'intervento della metà più uno dei componenti (tre), purchè sia presente il presidente o il vice presidente.

In tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto dai commissari presenti e dal segretario.

Art. 31

Ammissione definitiva dei concorrenti

I candidati risultati vincitori, una volta riconosciuta la regolarità della loro domanda ed il possesso dei requisiti, sono ammessi definitivamente al concorso, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenze previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 32

Pre-selezione dei candidati

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz relativi alle materie del concorso tesi ad accettare la preparazione dei candidati, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti, enti, associazioni al fine di ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti da ricoprire.

Il quintuplo dei posti da ricoprire va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso con esclusione di quelli riservati.

I candidati interni sono esonerati dall'espletamento delle prove per quiz.

I quiz devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare mediante

affissione all'albo dell'ente e messi a disposizione dei candidati.

Art. 33

Svolgimento delle prove

La prova consisterà nel rispondere a cento quiz aventi ciascuno tre risposte delle quali solo una è esatta.

I quiz verranno estratti fra quelli predisposti a cura dell'ente ed avente contenuto inerente ai posti messi a concorso.

A ciascun quiz verrà attribuito un punteggio differenziato in funzione della difficoltà incontrata dai candidati e calcolabile come segue:

- risposta esatta: punti $2-n/N$
- risposta errata: $-(1-n_1/N)$
- mancata risposta: "zero"

dove

n = numero dei candidati che hanno fornito risposta esatta;

N = numero complessivo dei candidati che partecipano alla prova;

n_1 = numero dei candidati che hanno fornito risposta errata.

I valori n/N ed n_1/N verranno rilevati con quattro cifre decimali.

Per lo svolgimento dei quiz selettivi, la durata, che non può essere comunque inferiore ai 30 minuti primi, sarà fissata dalla commissione vigilatrice.

Art. 34

Graduatoria della pre-selezione

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo pari alla somma dei valori conseguiti nei singoli quiz.

Faranno parte della graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo superiore a zero.

In caso di parità saranno ammessi i candidati seguendo il criterio della maggiore età.

Art. 35

Svolgimento delle prove di esame

Il diario delle prove scritte e dei quiz deve essere comunicato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento corredato da dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, attestante che gli stessi hanno presentato la domanda nei termini previsti dal bando.

Nella lettera di invito va espressamente specificato che l'ammissione è condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel bando nonché alla tempestiva spedizione della domanda ed al pagamento della tassa di concorso.

Dal diario delle prove è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'ente e alla porta della sala di esame.

Art. 36

Adempimenti della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice il giorno stesso di ciascuna prova scritta prepara tre temi. I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni che vengono sigillate e firmate esteriormente sui lembi di ciascuna dei componenti della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova si procede all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, vengono collocati in modo che non possano comunicare fra loro.

La commissione fa constatare l'integrità della chiusura dei tre plichi e fa sorteggiare ad uno

Al termine di ogni giorno d'esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, modo da potere riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo avere staccato la relativa linguetta numerica.

Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 39

Prova orale

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata la commissione elaborerà domande da porre ai candidati.

Tali domande verranno trascritte in appositi fogli ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

I fogli contenenti le domande dovranno essere in numero pari ai candidati da esaminare per ogni seduta più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero eguale di domande.

I fogli contenenti le domande verranno inseriti in buste chiuse - non siglate - di eguale dimensione e colore.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta l'ordine di interruzione sarà stabilito per sorteggio.

dei candidati indicati da loro stessi il tema da svolgere.

Dei temi sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova. Per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione assegna un termine minimo non inferiore a 4 ore in relazione alla natura di ciascuna prova; in caso di consegna anticipata del compito, nessun concorrente può uscire dall'aula degli esami prima che siano trascorse due ore.

Art. 37

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove

Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i componenti la commissione.

I lavori debbono essere scritti ⁱⁿesclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del presidente della commissione e da un componente preventivamente individuato.

I candidati possono portare esclusivamente ciò che la commissione esaminatrice ha espressamente consentito e riportato nella lettera di convocazione.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti deve essere espulso.

Sia nelle prove scritte, sia in quelle a quiz, almeno due membri della commissione sono obbligati a permanere nei locali ove si svolgono gli esami.

ART. 38

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Ciascun candidato, dopo avere svolto il compito, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o che ne fa le veci.

Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte nella busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

ART. 40

SPECIFICAZIONE PROVE DI ESAME

Le materie delle prove scritte e orali delle varie qualifiche funzionali con riferimento alle differenti aree di attività, con le qualificazioni o i titoli professionali che in relazione a tali materie si richiedono ai componenti esperti, le prove pratiche, nonché ogni altro elemento o indicazione prescritti sono contenuti negli appositi allegati A e B del regolamento, di cui sono parti integranti.

ART. 41

NOMINA DEI VINCITORI

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

L'assunzione deve avvenire entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria sempre che l'assunzione abbia apposita copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente o, a titolo di anticipazione, da parte dello Stato o della Regione.

Art. 42

Termine per l'assunzione del servizio

Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo alla data stabilita nella lettera di nomina si intende rinunziatario al posto.

Per eccezionali e giustificati motivi, il termine fissato per l'assunzione può essere prorogato per non più di due mesi.

E' fatta salva la proroga dei casi di interdizione obbligatoria per gravidanza o puerperio per ragioni di servizio militare di leva o di servizio civile sostitutivo.

In tali casi la proroga non può essere concessa oltre il quindicesimo giorno dalla data di cessazione del motivo di impedimento ad assumere servizio.

Nel rispetto della graduatoria del concorso, gli effetti giuridici decorrono dalla data di nomina mentre gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione in servizio.

Art. 43

Titoli di studio e professionali

I titoli di studio e professionali, quali requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno a ciascuna qualifica professionale sono i seguenti:

1ª qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- assolvimento dell'obbligo scolastico

2ª qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- assolvimento dell'obbligo scolastico

3ª qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- licenza della scuola dell'obbligo;

4ª qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- licenza della scuola dell'obbligo;

- diploma di dattilografia, per i dattilografi.

- diploma di stenografia, per gli stenografi.

- attestato di operatore C.E.D., per gli operatori C.E.

- patente di guida tipo "D", per gli autisti.

- specializzazione professionale, per gli operai specializzati

inerente al profilo da ricoprire.

5^a qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- diploma di istruzione di 2° grado;
- specializzazione in informatica e conoscenza della lingua inglese, per l'addetto alla registrazione dati e per l'operatore di sala macchine.

6^a qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- licenza di scuola media superiore o equipollente;
- corso di formazione in informatica riconosciuto e conoscenza della lingua inglese per il capo turno unità operativa, per il consollista, per il programmatore, per il procedurista di organizzazione e per il programmatore di gestione operativa. Per la figura del: ragioniere, geometra, perito elettronico il diploma è corrispondente al profilo professionale dei posti messi a concorso.

7^a qualifica funzionale: per il profilo professionale:

- Istruttore direttivo amministrativo: laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente nei concorsi statali;
- Istruttore direttivo di ragioneria: laurea in economia e commercio;
- Analista: diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica ovvero lauree con specializzazione in informatica e conoscenza della lingua inglese.
- Programmatore di sistemi: diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica ovvero laurea con specializzazione in informatica e conoscenza della lingua inglese.
- Programmatore esperto: diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica e conoscenza della lingua inglese nonché superamento di un corso di formazione.
- Istruttore bibliotecario: laurea in lettere o filosofia, sociologia e psicologia o pedagogia.

8^a qualifica funzionale: per tutti i profili professionali:

- diploma di laurea inerente al posto messo a concorso e abilitazione professionale nel caso di prestazioni professionali.

1^a e 2^a qualifica dirigenziale: laurea e eventuale abilitazione.

ART. 44

OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme del Regolamento organico di questo Comune, quelle dell'O.EE.LL., quelle della L.R. n°41/85, della L.R. n°2/88, della L.R. 12/1991 e dei decreti attuativi delle stesse, nonché quelle dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi degli accordi nazionali e, infine, le vigenti norme dello Stato, se e in quanto applicabili.

Sono invece da intendersi abrogate tutte le preesistenti norme regolamentari in contrasto o incompatibili con le attuali.

Per l'accesso ai documenti da parte degli interessati, si applica il titolo V della L.R. 30.4.1991, n°10.

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 dell'Ord. EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ISTRUZIONE PER IL SORTEGGIO

Il metodo di sorteggio al quale devono ricorrere gli enti interessati è il seguente:

Materiale occorrente

— Un'urna o altro contenitore idoneo non trasparente, supporti di legno (o altro materiale perfettamente identici tra loro su ciascuno dei quali sono iscritti i numeri 1, 2, 3, 4, ecc.)

Modalità di sorteggio

- Per ciascun elenco nell'urna vengono inseriti tanti supporti come sopra numerati, in successione e a cominciare dal n. 1, quanti sono gli iscritti dell'elenco da cui deve essere scelto il componente della commissione.
- Si procede all'estrazione di un numero. Richiederà scelto il componente che avrà nell'elenco lo stesso numero.
- Tutte le suddette operazioni devono essere verbalizzate.

COMUNE DI RADUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 2-3-93 al 1-4-93

7 MAR. 1993

IL MESSO COMUNALE

Caruso

